

DEXELANCE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Versione 2.0 (aggiornamento a marzo 2024)

INDICE

PREMESSA	3
1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	4
2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, MODELLO GESTIONALE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	5
3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	6
4 CONTENUTI DEL DECRETO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	7
5 METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231.....	11
6 DESTINATARI DEL MODELLO.....	11
7 RAPPORTI TRA MODELLO 231 E CODICE ETICO	11
8 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	11
9 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI.....	13
10 RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE	14
<u>11</u> ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	15
12 SEGNALE DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E DI CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI c.d. WHISTLEBLOWING	20
13 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO	20
14 SISTEMA SANZIONATORIO	21
 PARTI SPECIALI – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN DEXELANCE.....	ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.
1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
2 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	28
3. REATI DI ABUSI DI MERCATO (MARKET ABUSE).....	37
4. REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO.....	41
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	5. 45
6. REATI TRIBUTARI.....	46

PREMESSA

La struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il Modello è così composto:

- **Presente testo;** parte descrittiva del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (contenente anche la Parte generale e la Parte Speciale)
- **Allegato 1** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001
- **Allegato 3** - Organigramma aziendale
- **Allegato 4** - Valutazione dei rischi 231 rilevanti ("Matrice di rischio 231")
- **Allegato 5** - Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 6** - Codice Etico
- **Allegato 7** - Protocolli di prevenzione reati 231
- **Allegato 8** - Policy dei flussi informativi all'OdV.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

Tali documenti, unitamente alle eventuali Procedure già in vigore nella Società, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine "**Sistema 231**" si intenderà l'insieme di tali regole, siano esse contenute nel Modello, nel Codice Etico, nei Protocolli, nelle Procedure o in altri documenti).

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

Dexelance S.p.A. P.IVA 09008930969 (di seguito anche la "Società" o "Dexelance") è una holding, costituita il 10/03/2015, che coordina l'attività produttiva e commerciale di un gruppo di società controllate operanti, in Italia e all'estero, nel settore dell'Interior Design.

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Pertanto la Società intende dotarsi di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti in genere o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di Dexelance, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Dexelance in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da Dexelance in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui Dexelance intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello rappresenta una formalizzazione di presidi, procedure e controlli già esistenti piuttosto che la creazione *ex novo* di un sistema di organizzazione, gestione e controllo e si inserisce all'interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle *best practice* societarie in materia di *Corporate Governance* e ai principi e alle regole del Codice di Autodisciplina (in particolare art. 7) elaborato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Il Modello è stato predisposto seguendo le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 di Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate da ultimo il 25 giugno 2021.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è stimolato dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali

attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno.

2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, MODELLO GESTIONALE E SISTEMA DI CONTROLLO

2.1 Assetto societario

Dexelance è una società holding, controllata a sua volta da un fondo di investitori privati, la quale controlla un gruppo di società operative nel settore della produzione e commercio di complementi di arredo e illuminazione di lusso. A partire dal maggio 2023 le azioni della Società sono quotate sul listino di borsa Euronext Milano, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Mission di Dexelance è quella di individuare delle realtà industriali e commerciali ad alto potenziale nel settore dell'arredo e illuminazione ("società target") e di entrare nel capitale acquisendo la totalità o una quota di maggioranza relativa dello stesso. Una volta effettuata l'acquisizione, la volontà di Dexelance è quella di far beneficiare le società acquisite di nuovo capitale per la crescita nonché di sinergie gestionali ed operative, che si generano naturalmente all'interno del Gruppo. Vengono quindi messi a fattore comune preziosi asset intangibili quali il brand, la capacità di penetrazione del mercato e il know-how commerciale nonché erogati direttamente dalla holding alcuni servizi e competenze centralizzate in supporto alle organizzazioni delle singole controllate (es. marketing strategico, servizi finanziari e di tesoreria, servizi di innovazione digitale).

Il modello di business di Dexelance si propone l'obiettivo di svolgere un ruolo di direzione strategica e controllo finanziario dell'andamento delle controllate, supervisionando l'attuazione della strategia e della Vision ma lasciando autonomi i rispettivi modelli di gestione operativa delle singole controllate. Le stesse infatti conservano le proprie strutture organizzative interne che devono garantire verso la holding l'obiettivo i flussi di reporting necessari per arrivare a definire un piano pluriennale strategico di Gruppo e un bilancio consolidato.

Nella strategia di Dexelance vi è sicuramente l'intenzione di guardare a "società target" con una forte vocazione internazionale ed un'ottima propensione all'export. Lo stesso modello descritto sopra per la gestione e lo sviluppo viene portato avanti anche verso l'estero dove la holding coordina l'attività commerciale sui mercati maturi o a maggiori potenzialità di sviluppo utilizzando le sinergie legate alla storia e alla riconoscibilità dei brand nonché, ove esistenti, facendo leva sulla presenza commerciale e i network distributivi delle controllate.

2.2 Modello gestionale

La Società ha adottato una forma di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. Pertanto, la gestione aziendale è attribuita al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale e la revisione legale dei conti, nonché il controllo contabile, alla Società di Revisione nominata dall'Assemblea degli Azionisti.

Il CdA ha individuato tra gli Amministratori:

- un Presidente onorario con riconoscimento allo stesso del diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società;
- un Presidente esecutivo e Amministratore Delegato a cui è conferita la responsabilità della strategia finanziaria e delle politiche di sviluppo per vie esterne attraverso operazioni societarie straordinarie (M&A) e di raccolta del capitale e che ha anche la rappresentanza legale e processuale attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- un Consigliere Delegato a cui è conferita la direzione di strategia commerciale ed operativa della holding e delle controllate.

Nel modello gestionale di Dexelance verso le controllate è previsto che uno o più dei consiglieri di amministrazione della holding siedano anche nei CdA delle controllate senza avere deleghe operative. Questo in attuazione della volontà di lasciare la gestione operativa delle società in mano agli imprenditori storici.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce inoltre ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro, la quale opera secondo le disposizioni di legge.

2.3 Sistema di controllo interno

La struttura organizzativa, gli organi e le modalità di governance rappresentano il quadro organizzativo di riferimento cui tutti i destinatari del presente Modello si riferiscono nell'esercizio delle proprie attività operative.

Gli organismi di Governo aziendale, gli organi di controllo e i Comitati interni con la descrizione delle relative responsabilità sono riportati nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta annualmente ai sensi dell'articolo 123-bis TUF.

Il Gruppo è inoltre dotato di una Funzione di Internal Audit nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate e sentito il Collegio Sindacale.

Nella gestione dei processi amministrativi, contabili e di reporting finanziario, la Società adotta specifici protocolli di controllo, derivanti, tra l'altro, dalle procedure di verifica di competenza del Dirigente Preposto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 262/05.

3. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti e nel rispetto delle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
 - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
 - modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell'efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza (o del Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, se presente).

Può essere richiesto all'Organismo di Vigilanza di rendere il proprio parere non vincolante relativamente alla modifica del Modello.

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui semplicemente un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente).

L'Organismo (o il Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

4. CONTENUTI DEL DECRETO E LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto") (All. 1).

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001. Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc. - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D. Lgs. 231/2001)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati doganali (art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione (art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", includendo i seguenti reati del Codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies);
- turbata libertà degli incanti, del procedimento di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori, modificato l'art. 24, comma 1, introducendo i seguenti reati del Codice penale: "Turbata libertà degli incanti" (art. 353) e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis); inoltre modificato l'art. 25 octies.1, introducendo il reato del Codice penale "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis).

L'elenco completo dei reati presupposto è contenuto anche nell'**Allegato 2** al fine di consentire un più agevole aggiornamento della lista alla luce di futuri aggiornamenti della normativa 231.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa, nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da *persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i cosiddetti "**Soggetti apicali**"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione

della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del Decreto, la rappresentanza legale della Società in caso di procedimento giudiziario per contestazione di un illecito 231/2001 è quella attribuita con delibera dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione. Nel caso particolare in cui la Società veda anche il proprio Legale Rappresentante come sopra identificato indagato e/o imputato del reato presupposto si determina la condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi, sia processuale che sostanziale, appunto contemplata dal suddetto art. 39 su cui sussiste copiosa giurisprudenza della Cassazione Penale.

In tale ipotesi la Società ha inteso già disciplinare nel presente Modello la possibilità che si debba individuare un rappresentante per il processo così gestendo in via preventiva la suddetta situazione di incompatibilità e, pertanto, ritiene di identificare tale figura all'interno della Società con le seguenti modalità:

- il Presidente e Amministratore Delegato o il Consigliere Delegato, in via alternativa tra loro, a seconda di chi sarà indagato e/o imputato nel procedimento, potranno assumere il ruolo di rappresentanti processuali e nominare il difensore di fiducia per la migliore difesa degli interessi dell'ente nello specifico procedimento 231;
- in subordine, nel caso in cui vengano indagati e/o imputati entrambe le funzioni di cui sopra assumerà tale incarico il

5 METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da consulenti legali esterni è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare la Direzione e i consulenti legali esterni hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti, ove esistenti;
- sintetizzato quanto sopra nell'**Allegato 4** – Valutazione dei rischi 231 rilevanti ("Matrice di rischio 231").

6 DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di Dexelance o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

7 RAPPORTI TRA MODELLO 231 E CODICE ETICO

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare Dexelance ha predisposto un Codice Etico (**Allegato 6**), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

8 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i

sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui Dexelance è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

a. Organi societari

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a due Amministratori con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

b. Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto».

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

È compito dei Consiglieri Delegati mantenere sempre aggiornato l'organigramma aziendale e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società (**Allegato 3**).

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- sia garantita una chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche
- i poteri siano delegati con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- sia garantita la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

L'assetto di poteri e procure costituisce parte integrante del Sistema 231 di prevenzione rischi.

Le delibere del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure conferite sono conservate dai Consiglieri Delegati e/o dall'ufficio destinato allo scopo, se presente.

9 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

a. Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione ove possibile delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

b. Procedure

Con il presente Modello Dexelance definisce per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici Protocolli per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli, mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 7** ("Protocolli di prevenzione reati 231") e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati sempre nell'**Allegato 7** ulteriori procedure e regolamenti interni, ove esistenti, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

Il personale di Dexelance nell'esercizio dei compiti ad esso assegnati ha l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal suddetto documento. In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

c. Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che

descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della “contrapposizione di funzioni”.

- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia). A tal fine devono essere previste specifiche modalità informative/formative.

10 RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

Dato che Dexelance è una società holding che, a sua volta, controlla un gruppo di società operative, per la stessa il tema della responsabilità va inquadrato in quello più ampio e complesso che riguarda i gruppi di imprese, dove alla maggiore complessità organizzativa può accompagnarsi una altrettanto accresciuta difficoltà nella costruzione di sistemi di prevenzione dei reati.

Anche se il D.Lgs. 231/2001 non si occupa espressamente della responsabilità dell'ente appartenente ad un gruppo di imprese, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è pronunciata in alcune occasioni soprattutto sull'individuazione e la sussistenza delle condizioni in forza delle quali, con la commissione di un reato, possano essere chiamate a risponderne le altre società e, in particolare, la capogruppo.

Su questo la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione ha certamente chiarito che l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato deve essere riscontrato in concreto. Questo sostanzialmente esclude che il controllo societario possa di per sé creare una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40 comma 2 c.p.).

Pertanto, perché la holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata dovranno ricorrere almeno due presupposti fondamentali:

- che sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- che persone fisiche, collegate in via funzionale alla controllante, abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo rilevante per la causazione dello stesso in termini di concorso, contributo che deve essere provato in maniera concreta e specifica. Tale contributo, ad esempio, può sostanziarsi nelle seguenti due circostanze:
 - la presenza di direttive impartite penalmente illegittime;
 - la coincidenza tra gli apicali della holding e quelli della controllata che determina un aumento del rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo dal momento che le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

All'interno del delineato quadro giurisprudenziale e normativo è opportuno che l'attività organizzativa per prevenire i reati-presupposto della responsabilità degli enti tenga conto di alcune indicazioni.

È necessario fare in modo che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria delle norme del decreto 231, svolga in autonomia l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di conseguente predisposizione e aggiornamento del Modello organizzativo.

Questo non vuol dire che tale attività non potrà essere condotta anche in base ad indicazioni e modalità attuative previste dalla holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo, ma sarà

necessario stare sempre attenti a non esercitare una ingerenza tale da determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

Per esempio, la capogruppo potrà indicare una struttura comune e/o uniforme di codice etico o valoriale, così come principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, nonché contenere nel proprio Modello quei processi che hanno carattere trasversale rispetto a tutte le società del gruppo, così come le procedure che governano situazioni e/o attività che sono destinate a confluire in un esito unitario (es. bilancio consolidato).

Al contrario, è opportuno che ciascuna società del gruppo nomini invece un proprio Organismo di Vigilanza, distinto da quello della controllante anche nella scelta dei componenti, sempre nell'ottica di non creare elementi che possano fondare una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della holding.

In conclusione, si può dire che, nei gruppi societari, è opportuno che la controllante delinea in generale delle regole specifiche per la correttezza e trasparenza nei rapporti con le controllate attraverso la definizione anche di flussi informativi disciplinati e gestiti. A tale riguardo il presidio dei processi infragruppo può spingersi anche fino alla certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno e funzionamento) delle entità incaricate di svolgere a livello di gruppo i processi di supporto più rilevanti (es. amministrazione, gestione del personale, ICT etc.).

11 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

a. Composizione e regole di funzionamento

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, Dexelance istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis del d.lgs. 231/01, attribuisce le suddette funzioni al Collegio Sindacale, se presente.

Qualora Dexelance decida di non fare ricorso alla facoltà prevista dal succitato art. 6 comma 4bis d.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo osservando le seguenti regole:

- la composizione può essere di tipo monocratico o collegiale;
- i membri sono scelti in base a specifiche competenze (di minima: compliance ex D.Lgs. 231 /2001, competenze legali, controllo interno);
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- in caso di Organismo di Vigilanza collegiale, il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni;
- qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'Organismo di Vigilanza collegiale o quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza monocratico, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza si applicano le seguenti regole:

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I membri dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di 9 anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una somma annuale approvata e messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima riunione successiva all'utilizzo di tale budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione tempestivamente.
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.
- Le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

b. Poteri e funzioni

L'OdV o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le inosservanze vanno sottoposte a tale Consigliere affinché valuti le iniziative nell'ambito dei propri poteri. Oltretutto a tali soggetti, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo o il Collegio Sindacale che svolge le

funzioni dell'OdV stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

c. Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali e la calendarizzazione delle attività
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione
- gli accorgimenti a garanzia dell'effettiva autonomia dell'Organismo pur in presenza di componenti interni alla società.
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale o all'organo equivalente (se trattasi di OdV distinto dal Collegio Sindacale).

d. Informativa all'Organismo di Vigilanza

Ogni soggetto Destinatario del Modello ha l'obbligo di segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato ex D.lgs. 231/01, inerenti ai processi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, direttamente o attraverso i propri collaboratori, che possono comportare:

- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- il sostanziale inadempimento delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalla Società e/o comunque una violazione del Modello.

Le segnalazioni possono essere rivolte:

- al diretto superiore
- anche ai fini dell'applicazione della normativa sul Whistleblowing (legge n. 179/2017) direttamente all'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

I Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

Organismo di Vigilanza 231 presso Dexelance S.p.A., Corso Venezia n. 29 - 20121 Milano
odv@dexelance.com

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d'indagine dell'Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, Dexelance garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante e del segnalato anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy. E' infatti prevista apposita Policy contenuta nell'**Allegato 8**.

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono e/o risulta infondata;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 5**).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

e. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Organismo o il Collegio Sindacale (se presente) che svolge le funzioni dell'OdV redige con periodicità almeno annuale una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale o all'organo equivalente (se OdV distinto dal Collegio Sindacale).

Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui semplicemente un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, l'OdV effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere (oppure al rappresentante individuato dal CdA), dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella

relazione periodica immediatamente successiva (in caso di segnalazioni di inosservanze del Modello, l'OdV dovrà indicare specificamente le procedure in questione e la tipologia di inosservanza).

Oltreché ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

f. Rapporti tra Organismi di Vigilanza

Considerata la natura di holding di Dexelance, è auspicabile che tra l'Organismo di Vigilanza della capogruppo e quelli delle sue controllate si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo.

In particolare, tali flussi informativi dovrebbero concentrarsi su: la definizione delle attività programmate e compiute; le iniziative assunte; le misure predisposte in concreto; eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Essi dovranno avere finalità conoscitiva, mirando a stimolare l'attività di verifica del gruppo, per esempio, su settori di attività rivelatisi a rischio.

A titolo esemplificativo, l'invio all'OdV della holding da parte degli Organismi di vigilanza delle società del gruppo di:

- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri degli Organismi di vigilanza.

Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo tra gli Organismi di vigilanza di un gruppo, da utilizzare sempre con le cautele del caso, possono passare attraverso:

- l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- la creazione di un repository di raccolta e aggiornamento dei modelli organizzativi delle singole società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).

Inoltre, è consigliabile declinare il rapporto tra i vari Organismi di vigilanza in un'ottica di pariteticità, evitando di prevedere poteri ispettivi in capo a quello della holding. Essi, infatti, potrebbero indebolire l'indipendenza degli OdV istituiti in seno alle società controllate, rendendo più difficile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1, lettera. b). In particolare, è preferibile evitare che gli OdV delle controllate chiedano la condivisione di quello della holding in ordine all'attività di vigilanza da svolgere o alle misure da adottare in seno alla controllata.

12 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E DI CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI c.d. WHISTLEBLOWING

I Destinatari del Modello possono segnalare violazioni o sospette violazioni:

1. del Codice Etico di Gruppo;
2. di Policy e procedure aziendali;
3. del Modello e rispettive procedure e/o protocolli;
4. di disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, sia a livello locale che emanate dall'Unione Europea;
5. di altri aspetti connessi al raggio del sistema di controllo interno aziendale o a comportamenti in contrasto con il dovere di fedeltà e collaborazione verso la Società.

Il D.Lgs. 24/2023 (in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, cd. "Whistleblowing"), con le disposizioni di abrogazione dell'art. 23, c.1-b, e le disposizioni transitorie e di coordinamento dell'art. 24, c.5., ha abrogato l'art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001, e ha sostituito l'art. 6, c.2-bis del D.Lgs. 231/2001, prevedendo, per i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare ai sensi appunto del D.Lgs. 24/2023 stesso.

La Società, in adempimento del D.Lgs. 24/2023, ha adottato i prescritti canali di segnalazione orale e scritta (anche in forma anonima) e i cui principi generali, le modalità di gestione della segnalazione, il principio di divieto di ritorsione e i criteri per il trattamento dei dati in conformità con la normativa nazionale ed europea vigente, sono esplicitati in dettaglio nella "Procedura Whistleblowing" appositamente adottata dalla Società. Tale procedura è stata resa pubblica all'interno e all'esterno della Società tramite comunicazione ad hoc fatta ai dipendenti e pubblicazione della stessa in apposita sezione del sito web aziendale.

13 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Modello 231**)
- volontà del Consiglio di Amministrazione di Dixelance in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: **Allegato 4** - Valutazione dei rischi 231 rilevanti – Matrice di rischio 231)
- protocolli preventivi di riferimento (Doc di riferimento: **Allegato 7** - Protocolli di prevenzione reati 231)
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 6** - Codice Etico)
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 5** - Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
 - invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione per informare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
 - formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
 - accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet o attraverso altra modalità idonea a garantirne la conoscenza e/o conoscibilità a tutti i destinatari (per esempio: conservazione di una copia cartacea presso la sede legale e/o eventuali sedi operative; affissione nelle bacheche aziendali).
- Comunicazioni interne continuative:
 - incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello;
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società;
 - Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Modello 231 (almeno nella Parte Generale) e del Codice Etico sul sito internet della società;
 - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi;
 - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello 231 nonché del Codice Etico adottato da Dexelance, nonché dichiarazione di impegno al loro rispetto, con sospensione e/o risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di tutela 231).

14 SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di Dexelance. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da Dexelance in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 5**.

<p style="text-align: center;">PARTI SPECIALI I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN DEXELANCE</p>

PREMESSA

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e dell'analisi del contesto aziendale nonché dei principali processi potenzialmente a rischio di reato, sono considerati rilevanti e, quindi, specificamente esaminati nel Modello, solo i reati presupposto che concretamente possono verificarsi nelle aree sensibili mappate nella "Matrice di rischio 231" (Allegato 4) e specificati nelle seguenti Parti Speciali.

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, Dexelance opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi. Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo.

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2 Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 *"Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico"* e all'art. 25 *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a Dexelance.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terze prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell'ente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o

amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

L'**art. 322-bis c.p.** estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'**art. 346-bis c.p.** (introdotto dalla L. 3/2019 (cd. «spazza corrotti») e richiamato oggi dall'art. 25 Dlgs 231/2001) assorbe l'abrogato «millantato credito» e mira a colpire condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra corrotto e corruttore.

L'art. 25 punisce infatti con sanzioni fino a 200 quote la condotta di:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”.

1.3 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc).

Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali si potrebbe dar luogo a quella “retribuzione in altra utilità” che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione.

Fra questi, a titolo esemplificativo:

- gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Inoltre nel concetto di “altra utilità” viene inteso ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari, il prestito di case ed edifici, forme di intrattenimento, doni, viaggi, rimborsi di debiti, la fornitura di cauzioni, garanzie, livello professionale sul lavoro e altri beni di valore.

2. identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali si può costituire la provvista da utilizzare come “retribuzione in denaro”:
 - processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
 - rimborsi spese (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

Le aree ed i processi aziendali di Dexelance risultati maggiormente a rischio sulla base della “matrice” di quantificazione del rischio inerente (fig. 2) rispetto alle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione e le relative possibili condotte illecite sono i seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Induzione da parte di personale di Dexelance, verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia - nell'interesse o a vantaggio di Dexelance stesso. Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), dunque ogni soggetto appartenente a Dexelance. • Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso.
OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, LIBERALITA' E SPONSORIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Personale di Dexelance, eroga omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. • Elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto pubblico, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.) • Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione di pubblico ufficiale, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute • Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori.
RAPPORTI CON LA PA, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire il rilascio di concessioni/autorizzazioni o altro provvedimento in favore della società anche in difformità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole a Dexelance. • Offerta o promessa di denaro (o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire una rapida concessione dell'autorizzazione. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivi da induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio. • Soggetti di Dexelance potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Provincia, Comune e da altri enti pubblici. • Offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o enti ispettivi e/o autorità di vigilanza al fine d'influenzarne la

	<p>discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la società (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all'esito delle ispezioni finalizzate all'accreditamento regionale, o al rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro presso gli uffici e/o i magazzini dell'azienda)</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale corrotto. • Concessione di erogazioni monetarie (incentivi, anticipi, premi) a personale dipendente legato alla PA, al fine di percepire da questi vantaggi indebiti. • Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il loro concreto utilizzo.
--	---

1.4 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 6**)
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**).

2 REATI SOCIETARIE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

2.1 Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 ter "Reati societari" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a Dexelance.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno¹).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

¹ Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di responsabilità in capo all'ente stesso).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere).

Chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del suddetto Decreto Legislativo è punito con la pena detentiva della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di Dexelance sensibili rispetto alle fattispecie di **reati societari** (esclusa la Corruzione tra privati, su cui si veda infra) e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
RAPPORTI INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> Tramite il processo di consolidamento del bilancio infragruppo possono configurarsi reati societari. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> esposizione di poste di bilancio inesistenti, volte a modificare in modo opportunistico eventuali utili o perdite della controllata/controlante rapporti di falsa fatturazione con le società appartenenti al Gruppo per la compensazione di crediti/debiti infragruppo a bilancio; reati commessi da una società collegata appartenente al Gruppo (es. presentazione di dati di bilancio palesemente gonfiati per compensare la cessione del credito sulle imposte da consolidamento) nell'interesse o vantaggio della controllata/controlante allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da P.U., ad altre società del Gruppo
OPERAZIONI STRAORDINARIE	<ul style="list-style-type: none"> Violazione delle disposizioni che presidono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili o di riserve della società controllata, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> acquisto di azioni non interamente liberate oppure acquisto di azioni proprie non rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (buy back); operazioni di leverage buy-out che prevedano ad esempio la costituzione di società interposte NewCo al solo fine di aggirare i divieti di sottoscrizione di azioni proprie;

	<ul style="list-style-type: none"> - assistenza finanziaria per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie; - sottoscrizione di quote sociali attraverso l'utilizzo di fondi indisponibili; - sottoscrizione di azioni della società madre (holding) con l'utilizzo di riserve della società figlia, al fine di favorire la prima ma ledendo le riserve della seconda. <ul style="list-style-type: none"> • Riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni da parte degli Amministratori, cagionando un danno ai creditori.
AFFARI SOCIETARI E RAPPORTI CON I SINDACI E REVISORI	<ul style="list-style-type: none"> • Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri. Ad esempio un Amministratore potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Revisore in merito all'applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci. • Indebita restituzione dei conferimenti che può avvenire perseguendo due tipi di comportamento: <ul style="list-style-type: none"> - restituzione dei conferimenti ai soci: perseguita, ad esempio, tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente; - liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti: ad esempio gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto. • Distribuzione, anche parziale, da parte dei liquidatori della quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti. • Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili. Ad esempio un Consigliere Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione di maggioranza dell'Assemblea su uno specifico ordine del giorno, a vantaggio della Società. • L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione. • Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario. • L'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta

	fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.
BILANCIO E TENUTA SCRITTURE OBBLIGATORIE	<ul style="list-style-type: none"> • Il reato si configura allorché, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (es. a seguito di accordi con clienti volti alla fornitura di prodotti non fatturata, viene esposto in bilancio un valore di beni a magazzino inferiore rispetto a quello effettivo). • Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. <p>Comportamento ingannevole raggiungibile attraverso due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: è punita l'iscrizione in bilancio di beni che non esistono oppure, ragionando sul rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il relativo criterio di stima, siano stati esposti valori gonfiati; - omissione di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: è punito l'occultamento di fatti che per legge si dovrebbero indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa. <p>Tipici esempi possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Amministratore Delegato ignora l'indicazione del Responsabile Amministrazione o del consulente esterno circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale; - l'Amministratore Delegato o il consulente esterno decide di omettere nell'esposizione della nota integrativa significativi elementi richiesti per legge; - gli amministratori, con l'intenzione di ricevere maggiori liquidità, presentano alla banca dei bilanci contenenti informazioni non vere cagionando un danno concreto al finanziatore che avrebbe potuto destinare quel denaro per altre opportunità di investimento. <ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione di somme destinate a costituire riserva ex lege a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili "fittizi" composte in realtà da valore di capitale sociale, al fine di imputare maggiori utili ai soci.
BILANCIO CONSOLIDATO	<ul style="list-style-type: none"> • Gli Amministratori di società quotate in borsa trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte

	<p>della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate)</p> <p>Si veda anche "Condotte illecite" per sezione "rapporti intercompany".</p>
--	--

Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevede in particolare che:

- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti significativi:

- non è necessario che la condotta corruttiva danneggi l'ente cui appartiene il soggetto corrotto;
- i soggetti attivi sono anche soggetti estranei alla società, che agiscono quale interposta persona;
- la condotta sanzionabile non è data dal compimento di atti (a seguito del ricevimento di denaro/utilità e della sua promessa) ma dalla condotta antecedente costituita anche solo dalla mera offerta, promessa, dazione, ricezione di denaro/altra utilità o accettazione della promessa di denaro /altra utilità;
- sono puniti anche soggetti privati che sollecitano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l'offerta o la promessa di denaro / altra utilità a soggetto privato finalizzata al compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'articolo 2635-bis c.c. che introduce il reato di istigazione alla corruzione privata, in particolare, punisce sia l'istigazione attiva commessa da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ma anche l'istigazione passiva commessa dai vertici della società che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, anche se la sollecitazione non è accettata.

In tali casi la fattispecie si consuma in un momento antecedente a quello dell'effettiva accettazione dell'offerta, della promessa o della sollecitazione.

Le attività rilevanti vanno dunque ricercate:

- tutti i rapporti di natura economica o personale, diretti e indiretti con soggetti appartenenti a società terze, tra cui ad esempio viene considerato come a rischio il processo di Vendita e di Acquisti;
- nelle relazioni con soggetti appartenenti a società o consorzi, rispetto ai quali la Società potrebbe ricavare un vantaggio;
- processi strumentali alla corruzione.

Dunque, con riferimento al reato di Corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
RAPPORTI INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive.

	<ul style="list-style-type: none"> • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di falsa fatturazione con la società controllante/controllata per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione; • pagamenti illeciti diretti a un soggetto privato (ex art. 2635 c.c.) utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo • reati commessi da una società appartenente al Gruppo (es. corruzione di un soggetto privato) nell'interesse o vantaggio di una delle società del Gruppo
OPERAZIONI STRAORDINARIE	<ul style="list-style-type: none"> • Corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): <ul style="list-style-type: none"> – dall'Amministratore Delegato di una società al sindaco di una società terza quotata per carpire in anticipo rispetto al mercato informazioni – sensibili e favorirne così la acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza. – da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale. – dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.
AFFARI SOCIETARI E RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione, anche per interposta persona, da parte dell'amministratore di una società al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni riservate.
RAPPORTI CON FORNITORI E TERZE PARTI	<ul style="list-style-type: none"> • Professionisti o soggetti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. • Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa • Dexelance potrebbe promettere, offrire o conferire un incarico a un soggetto indicato dal funzionario privato corrotto affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza, a vantaggio di Dexelance. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare: <ul style="list-style-type: none"> • conferimento di incarico meramente fittizio, al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione • riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA, LIBERALITA' E SPONSORIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto privato affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Quanto sopra vale anche nel caso in

	<p>cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute • Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. • Erogazione, offerta o promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. • Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute.
--	---

2.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 6**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI FISCALITÀ
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**).

3. REATI DI ABUSI DI MERCATO art. 25 sexies (MARKET ABUSE)

3.1 Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-sexies "*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato*" del D.Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a Dexelance.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998 TUF)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2-e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998 TUF)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Infine l'**articolo 187-quinquies del D.Lgs. 58/1998** prevede la responsabilità dell'ente (di tipo amministrativo) per le sanzioni amministrative previste dagli articoli 187- *bis* (abuso di informazioni privilegiate) e 187- *ter* (manipolazione del mercato) comminate dalla CONSOB.

3.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi sensibili di Dexelance rispetto a questa tipologia di reati con le possibili condotte illecite, oltre a quelli già descritti sopra rispetto alla categoria dei reati societari che in questa sezione vengono integralmente richiamati, sono quelli di seguiti riportati:

PROCESSI/ATTIVITA' SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<p>GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p><i>(“per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”) [art. 7 paragrafi da 1 a 4 del Reg. UE 596/2014 a cui ha rimandato l’art. 4 del D.Lgs. 107/2018 che ha abrogato il precedente art. 181 del TUF sul punto]</i></p>	<p>Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto che rientri in una delle categorie di cui all'art. 184, comma 1 del TUF (membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, partecipazione al capitale dell'emittente ovvero esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquista, vende o effettua altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla società; • utilizza informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno della società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la società, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, ovvero di altre società quotate, per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo; • comunica a terzi informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta o consentita; • raccomanda ad altri o indurre altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società; • diffonde informazioni di mercato riguardanti la società false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso <i>internet</i>, o tramite qualsiasi altro mezzo prima che le stesse siano rese note al pubblico attraverso i canali previsti così come interloquire con controparti private (ad es. investitori istituzionali, analisti finanziari, ecc.) in relazione ai dati previsionali e agli obiettivi aziendali senza essere un soggetto dotato di idonei poteri e/o di uno specifico incarico;

	<ul style="list-style-type: none"> • compie operazioni simulate, fraudolente o compiute con altri artifici che abbiano l'effetto di alterare e/o fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale o determinare altre condizioni commerciali non corrette. Alcuni esempi di operazioni simulate che possono ormai dirsi tipizzate sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - acquistare e vendere gli stessi titoli senza che la loro titolarità cambi (<i>"wash sales"</i>); - operazioni di acquisto e vendita effettuate simultaneamente sugli stessi titoli così da attirare altri acquirenti o venditori del titolo in questione, seguita dalla rivendita dei titoli una volta che il livello delle quotazioni sia salito (<i>"painting the tape"</i>); - immettere nello stesso momento ordini di acquisto e vendita, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi, da parte di soggetti che agiscono di concerto (<i>"improper matched orders"</i>). • diffonde una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse; • opera creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario. <p>Le stesse operazioni rilevano laddove poste in essere da soggetti sempre in posizione di apicali o sottoposti, che non rientrano tra quelli di cui all'art. 184, comma 1 TUF ma che comunque vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione della preparazione o esecuzione di attività delittuose (art. 184, comma 2, TUF).</p>
--	---

3.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Principi etici generali contenuti nel Codice Etico (**Allegato 6**) di legalità, trasparenza, integrità e correttezza nonché il rispetto di regole di condotta in particolare:
 - o IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o NEI RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI
 - o NEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI
 - o NEI RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
- Per il processo sensibile:

- I protocolli preventivi 231 (**Allegato 7**)
- i flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**).

4. REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

4.1 Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"* del D.lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a Dexelance.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter.1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto ulteriore di autoriciclaggio.

Non si può escludere, in particolare, che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. Il riferimento è all'utilizzo, ad esempio, del risparmio d'imposta determinato dalla violazione di norme tributarie di rilevanza penale ovvero all'utilizzo del risparmio realizzato tagliando i costi della sicurezza in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto e/o risparmio investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di configurare reato-presupposto del reato di Autoriciclaggio costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi aziendali sensibili.

A tal proposito, possono costituire reato presupposto del reato di Autoriciclaggio i seguenti reati o categorie di reati, essi stessi rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:

- reati societari;
- corruzione e corruzione tra privati;
- indebita percezione di erogazioni, malversazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- reati ambientali;
- associazione per delinquere;
- reati transnazionali;
- reati tributari.

Inoltre si evidenziano di seguito fattispecie non già ricomprese nel catalogo 231 ma che, qualora commesse, potrebbero determinare il concretizzarsi del reato di autoriciclaggio:

- delitti contro la fede pubblica;
- reati fallimentari;
- delitti contro il patrimonio.

Nel caso di reati tributari (D.lgs. 74/2000), che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. 74/2000;
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. 74/2000;
- c. dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- d. omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs. 74/2000;
- e. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. 74/2000;
- f. occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. 74/2000;
- g. omesso versamento di ritenute certificate - art. 10 bis D.Lgs. 74/2000;
- h. omesso versamento di IVA - art. 10 ter D.Lgs. 74/2000;
- i. indebita compensazione - art. 10 quater D.Lgs. 74/2000;

j. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Si rinvia alla Parte speciale dedicata ai Reati tributari per un'esaustiva analisi e descrizione dei processi/attività sensibili e delle condotte illecite, nonché degli elementi di prevenzione propri del Modello 231:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 6**)
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo 231 (**Allegato 7**)

i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**).

Ai fini della configurazione del reato di autoriciclaggio, inoltre, rilevano anche i delitti commessi contro la fede pubblica, che potrebbero essere commessi dalla Società in qualità di soggetto privato, ovvero:

- a. falsità materiale commessa dal privato - art. 482 del c.p.;
- b. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 483 del c.p.;
- c. falsità in scrittura privata - art. 485 del c.p.

4.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di Dexelance sensibili rispetto alle fattispecie di reati di riciclaggio e le relative possibili condotte illecite.

Si precisa che ai fini del reato di autoriciclaggio, rilevano i delitti non colposi che fanno conseguire alla Società un provento illecito (es. azioni corruttive sopra descritte, truffa, etc.); il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio tramite giroconti), può configurare il predetto reato.

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
RAPPORTI INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none">• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata a scopo di riciclaggio tramite l'utilizzo del sistema finanziario infragruppo.• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite la vendita di beni o servizi a società controllate estere ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile in Italia; il risparmio di imposta che si genera in capo a Dexelance può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
OPERAZIONI STRAORDINARIE	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini del reato di autoriciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penale-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante

	<p>utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo da parte della Società del flusso finanziario illecito - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione del reato penal-tributario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere una qualsiasi utilità può portare alla contestazione di autoriciclaggio se detta utilità –generata in maniera illecita- è utilizzata dalla Società.
GESTIONE FINANZA E TESORERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio (es. emissione di fatture per coprire gli illeciti altrui) • Sostituzione o trasferimento di denaro (es. ricezione di pagamenti da clienti) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio) • La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il "prezzo" per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio • Inoltre, può costituire reato presupposto per l'autoriciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito documentazione che attesti l'effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto • Sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). • La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. • Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio. • Investimento (o comunque utilizzo a fini di profitto) di denaro proveniente da delitto; utilizzo, o compimento di altre operazioni, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

4.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 6**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI FISCALITÀ
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA

- COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
 - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo 231 (**Allegato 7**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**).

5. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

5.1 Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

5.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e di processi aziendali di Dexelance sensibili rispetto alla presente fattispecie di reato e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	<ul style="list-style-type: none">• Induzione da parte di personale di Dexelance, verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia - nell'interesse o a vantaggio di Dexelance stesso. Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), dunque ogni soggetto appartenente a Dexelance.• Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso.

5.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 6**), in particolare:
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo 231 (**Allegato 7**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**)

6 REATI TRIBUTARI

6.1 Tipologie di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a Dexelance.

25-quinquiesdecies. Reati tributari.

[I] In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, **se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di **dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di **indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

[II] Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo**.

[III] Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2-bis D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione di questa norma, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando, fuori dai casi di applicazione della norma commentata nel riquadro precedente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto, anche in alternativa,

- compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
- avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria

indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, anche in alternativa,

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi;
- crediti e ritenute fittizi,

quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,
 - è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione;
 - è superiore a euro un milione cinquecentomila;
 - qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ai fini dell'applicazione di questa norma, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione di tale reato invece non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando, fuori dalle ipotesi previste negli articoli 2 e 3 sopra illustrati, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, un soggetto indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 Euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.000.000 Euro.

La Legge precisa che, ai fini dell'applicazione di tale norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fermo ciò, la Legge specifica ulteriormente che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Società unicamente condotte commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro.

Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando, un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 Euro.

Ricorre altresì quando un soggetto non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 Euro.

La Legge precisa nondimeno che, tanto in relazione alle dichiarazioni dei redditi o sul valore aggiunto, quanto in relazione alla dichiarazione di sostituto di imposta, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Società unicamente condotte commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione di questa norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto, anche in alternativa,

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- al fine di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 Euro.

Questa ipotesi di reato ricorre altresì quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro.

Così delineata la struttura complessiva del reato in esame, va considerato che possono dare luogo ad ipotesi di responsabilità 231 della Società unicamente condotte commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed orientate ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 Euro

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

Questa ipotesi di reato ricorre quando

a) un soggetto al fine di sottrarsi al pagamento, anche in alternativa,

- di imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,

aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

b) un soggetto, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, anche in alternativa,

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

6.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di Dexelance sensibili rispetto alle fattispecie di reati tributari e le relative possibili condotte illecite.

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
OPERAZIONI STRAORDINARIE	<ul style="list-style-type: none">• In caso di cessioni o operazioni straordinarie, mancata verifica in ordine all'identità delle controparti, dei soggetti coinvolti, della documentazione a supporto dell'operazione, della rispondenza con la realtà.
BILANCIO E TENUTA SCRITTURE OBBLIGATORIE	<ul style="list-style-type: none">• Indicazione di elementi passivi fittizi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi inesistenti ovvero di crediti e ritenute fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.<ul style="list-style-type: none">• Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.• In caso di alienazione di beni mobili o immobili, mancata verifica in ordine all'identità delle controparti, dei soggetti coinvolti, della documentazione a supporto dell'operazione, della rispondenza con la realtà.• Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società
BILANCIO CONSOLIDATO	<ul style="list-style-type: none">• Indicazione con riferimento ai bilanci delle società controllate di elementi passivi fittizi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi inesistenti ovvero di crediti e ritenute fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.• Omesso tempestivo controllo ed eventuale sanzione da parte della controllante rispetto a condotte illecite in termini di versamenti tributari della controllata
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none">• Omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur

	<p>sussistendone l'obbligo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti. • Indicazione di elementi passivi fittizi ovvero di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.
GESTIONE FINANZA E TESORERIA	<p>Emissione di fatture false o formazione di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo.</p> <p>Contabilizzazione di fatture false o impiego in contabilità di documenti contabili per operazioni inesistenti, sia sul profilo oggettivo che soggettivo, o di altri documenti falsi.</p> <p>Alterazione, occultamento, distruzione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e delle scritture contabili.</p> <p>Gestione fraudolenta dei conti correnti societari anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte.</p>

6.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico, (**Allegato 6**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI FISCALITA'
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo 231 (**Allegato 7**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**).